



QUESITO REFERENDARIO A cura dell'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

**RICERCA.**

**Ricerca sugli embrioni Legge numero 40 del 2004 (quesiti ammessi nel 2005 + nuova formula 2021).**

**Volete voi che siano abrogati dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), le seguenti parti:**

1. Articolo 13, comma 1: "E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano." (2021)
2. Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: «a condizione che si perseguano finalità' esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative» ; (2005+2021)
3. Articolo 13, comma 3 lettera b), limitatamente alle parole: « di cui al comma 2 del presente articolo»; ( 2021)
4. Articolo 13, comma 3 lettera c), limitatamente alle parole: «interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca» ; ( 2005+rosso 2021)
5. Articolo 13, comma 4, limitatamente alle parole: «di cui al comma 1» e «In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste» (2021)
6. Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione e» (2005).

Rimuovere i principali ostacoli alla ricerca scientifica per cercare cure a malattie oggi incurabili.

TESTO - articoli LEGGE n. 40/04

Art. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani).

~~1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.~~

~~2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità' esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.~~

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, ~~di cui al comma 2 del presente articolo;~~

~~c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;~~

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. La violazione dei divieti ~~di cui al comma 1~~ e' punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. ~~In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e' aumentata. Le~~



# ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI PER LA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

~~circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.~~

5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

## ART. 14 (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni)

1. E' vietata ~~la crioconservazione e~~ la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ~~ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.~~ [CANC.SENT.151/09](#)

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.